



SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA

UFFICIO PRESIDENZA
CONSIGLIO GRANDE e GENERALE
PROTOCOLLO
N. 1214
Data 09.07.2013

**Progetto di legge "Trattamento economico e normativo relativo al personale
incaricato per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
della Repubblica di San Marino"**

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 2013 agli insegnanti di religione incaricati a tempo indeterminato e con punteggio di servizio nella qualifica corrispondente a sette anni, compreso il servizio maturato nell'anno scolastico 2011/2012, sono riconosciuti, senza alcun diritto alla corresponsione di arretrati, gli scatti di anzianità maturati sulla base del servizio prestato nella qualifica di Insegnante di religione, il livello e l'indennità di funzione corrispondente al livello e grado di scuola in cui prestano servizio.

Art. 2

All'onere finanziario a carico del Bilancio dello Stato derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante imputazione della maggiore spesa sui pertinenti capitoli di bilancio riferiti alle spese di personale di ciascun ordine scolastico.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301